



NO 3276/18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE CIVILE - TRIBUTARIA

FW

composta da

- Marcello Iacobellis           Presidente
- Mauro Mocci                 Consigliere
- Roberto Giovanni Conti    Consigliere
- Enrico Carbone             Consigliere rel.
- Maria Enza La Torre        Consigliere

Sanzioni tributarie  
(motivazione semplificata)

R.G.N. 3152/2017  
Cron. 3276  
C.C. 10/1/2018

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 3152/2017 R.G. proposto da  
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura  
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei  
Portoghesi n. 12 è domiciliata;

- ricorrente -

contro

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) ,  
domiciliato presso la cancelleria della Corte, per procura in calce al  
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della  
Lombardia n. 3734/30/16 depositata il 23 giugno 2016.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone  
nell'adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 10 gennaio 2018.

174  
18

## ATTESO CHE

- In ordine ad atto di contestazione emesso nei confronti di (omissis) (omissis) per omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute in Svizzera nell'anno d'imposta 2003, l'Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto dell'appello erariale contro l'annullamento di primo grado.
- Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
- Da anteporre nell'esame per il suo carattere potenzialmente assorbente, il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per la natura apparente della sua motivazione: il motivo è infondato, poiché il giudice d'appello ha espresso una chiara *ratio decidendi* (assenza di prove a conforto delle risultanze della c.d. (omissis) ), sicché non ricorre quell'impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica (Cass. SU 22232/2016).
- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 12 d.l. 78/2009 e il terzo violazione dell'art. 2697 c.c., per aver il giudice d'appello ignorato la presunzione legale di evasione: i motivi sono fondati, poiché, innestando la *ratio decidendi* sul rilievo che «l'Agenzia delle entrate non ha dedotto alcun elemento ulteriore a conforto di quanto riportato nella (omissis) (omissis)», il giudice d'appello ha mostrato di disapplicare la presunzione legale di sottrazione a tassazione delle attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarate (art. 12 d.l. 78/2009, conv. l. 102/2009), oltre a discostarsi dal principio di legittimità espresso proprio riguardo alla (omissis) , per cui anche un solo indizio può giustificare la pretesa fiscale, se grave e preciso (Cass. 8605/2015), ovvero dotato dell'alta valenza probabilistica connessa alla provenienza interna dei dati bancari (Cass. 9760/2015).

- Il ricorso va accolto nei motivi primo e terzo, respinto il secondo; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

**P. Q. M.**

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

Il Presidente  
Marcello Iacobellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi.

12 FEB. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 12 febbraio 2018

La presente copia si compone di 3 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96